

Area Ricerca Formaper



Quick Report N° 38

L'accordo di Basilea II

Antonella Rosso

Dicembre 2004

Editing a cura di Silvia Lupo e Adriana Mongelli

Indice

1	<i>Premessa</i>	5
2	<i>Gli elementi fondamentali dell'accordo</i>	7
3	<i>I criteri di valutazione del rischio</i>	9
4	<i>Il calcolo del capitale di vigilanza da detenere</i>	11
5	<i>Gli aspetti controversi di Basilea II</i>	13
6	<i>La tempistica dell'accordo</i>	15
7	<i>Appendice: le fonti consultate</i>	17

1 Premessa

Il secondo accordo di Basilea è l'accordo internazionale stipulato nel 2004 volto a rivedere i criteri per la definizione dei requisiti di solidità patrimoniale delle banche.

E' una normativa complessa che affina i precedenti accordi considerando il rischio di credito nella definizione dei requisiti patrimoniali minimi, ne affida il controllo alle banche centrali e detta regole di trasparenza per il mercato. Una delle principali novità di Basilea II è l'introduzione di sistemi di rating per ottenere una più stretta correlazione tra la rischiosità dell'impresa affidata ed il capitale necessario alla banca per coprire il rischio. Le banche dovranno determinare il rischio del credito concesso alla loro clientela attraverso procedure di "risk assessment" e di "rating" (valutazione sintetica del rischio).

Poiché un maggiore rischio comporterà per le banche l'accantonamento di una maggiore quota di capitale, i tassi per le imprese più rischiose dovranno necessariamente aumentare. Per queste imprese potrà anche diventare più difficile accedere al credito, preferibilmente destinato a quelle meno rischiose. Si può ipotizzare che le novità introdotte da Basilea II siano destinate a ridefinire il rapporto banca – impresa.

Per questo motivo è opportuno chiarire i punti fondamentali del nuovo accordo fornendo una semplice introduzione ai concetti principali in esso presenti per indicarli alle PMI che dovranno già da subito organizzarsi ed adeguarsi ai dettami dell'accordo che entreranno pienamente in vigore tra qualche anno.

2 Gli elementi fondamentali dell'accordo

Il primo Accordo di Basilea risale al 1988 quando il Comitato di Basilea introduce il sistema di misurazione del capitale comunemente chiamato Accordo di Basilea sul Capitale. Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, le autorità centrali di oltre 100 paesi. In sintesi, tale documento definiva l'obbligo per le banche di accantonare capitale nella misura dell'8% del capitale erogato, allo scopo di garantire solidità alla loro attività. Tale accordo presentava dei limiti di particolare rilevanza. L'8% di accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte poco rischiosa e troppo poco per una controparte giudicata rischiosa.

Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento "The New Basel Capital Accord", un documento per definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche. L'obiettivo è quello di giungere all'attuazione dell'accordo per la fine del 2006.

I tre pilastri di Basilea 2 sono:

1. I Requisiti patrimoniali minimi. E', in sostanza, un affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988 che richiedeva un requisito di accantonamento dell'8%. In primo luogo ora si tiene conto del rischio operativo e del rischio di mercato. In secondo luogo, per il rischio di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei requisiti. Le metodologie più avanzate permettono di utilizzare sistemi di internal rating, con l'obiettivo di garantire una maggior sensibilità ai rischi senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo. La differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d'insolvenza è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate.

2. Il controllo delle Banche Centrali. Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi.

3. Disciplina del Mercato e Trasparenza. Sono previste regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.

3 I criteri di valutazione del rischio

I criteri di valutazione del rischio sono relativi a: le caratteristiche d'impresa¹, la storia del rapporto con la banca², l'andamento del settore di riferimento per il cliente³. Le classi di rischio sono 5: critico, pericoloso, rischioso, normale, buono.

Fin d'ora l'impresa, anche quella media e piccola, deve porre attenzione agli aspetti finanziari e migliorare la qualità dell'informazione esterna, possibilmente orientandola al futuro e basandola sulla "trasparenza" e sulla "chiarezza". E' opportuno che le imprese capiscano l'importanza della corretta informazione e della comunicazione finanziaria al fine di comunicare le performance aziendali. Il rating determinato dalle banche diventerà una variabile strategica che condizionerà costo e disponibilità di risorse per il finanziamento degli investimenti e della crescita. Dovranno quindi essere messe in opera azioni per migliorarlo. E' possibile che le PMI, generalmente meno solide patrimonialmente e spesso troppo condizionate dalla variabile fiscale, vedano aumentare il costo del capitale in proporzione al rischio implicito. Pertanto saranno utili strumenti di pianificazione e programmazione. Questi oggi non sono diffusi nella piccola e media impresa ma sono necessari per una corretta gestione. Bisogna premettere che il controllo dell'azienda sia in chiave previsionale sia in chiave consuntiva si esercita lungo tre dimensioni: economico, patrimoniale e finanziaria. Nessuna di queste tre grandezze è più o meno importante delle altre, anche se nella prassi aziendale spesso la prima viene privilegiata rispetto alle altre.

Tuttavia Basilea II, ed in particolare i dati da fornire agli istituti di credito, spostano il focus sulla dimensione finanziaria ovvero sull'analisi ed il controllo dei flussi in entrata ed in uscita.

Pertanto ogni azienda dovrà sviluppare i tipici strumenti di cash management per la raccolta e gestione del flusso informativo di tipo finanziario, a livello sia consuntivo sia previsionale. Gli strumenti chiave del processo di pianificazione finanziaria sono: - budget di tesoreria, - rendiconto finanziario. Il budget di tesoreria è tipicamente uno strumento di breve periodo e quindi di norma non supera l'anno. E' lo strumento per eccellenza per manovrare la tesoreria e quindi per calcolare oneri e proventi finanziari e l'articolazione della posizione finanziaria netta. I macro flussi del budget di tesoreria sono i seguenti: - sbilancio gestione corrente, - sbilancio gestione caratteristica, - free cash flow operativo, - eccedenza (fabbisogno) finanziario, - posizione finanziaria netta.

¹ Struttura patrimoniale e finanziaria, capacità di cash-flow, qualità e tempestività nelle informazioni finanziarie, disponibilità di informazioni prospettive attendibili, ecc.

² Per i clienti affidati: dati sull'utilizzo degli affidamenti, sconfini, statistiche di insoluti, storia del cliente e tipologia delle operazioni in essere, dati della centrale rischi, ecc.

³ Dati macroeconomici e settoriali, informazioni su imprese simili del settore, ciclicità, caratteristiche e andamento del mercato, ecc.

Il rendiconto finanziario trova menzione nei principi contabili i quali peraltro lo prevedono nell'ambito del Documento numero 12. E' uno strumento molto efficace per: l'analisi non solo a breve termine ed è quindi particolarmente adatto per l'esame della sostenibilità finanziaria delle iniziative di investimento; l'esame della copertura del Capitale investito netto operativo mediante capitale di rischio e capitale di debito, a differenza del budget di tesoreria che si focalizza su quest'ultimo nel chiaro intento di manovrare proventi ed oneri finanziari; mostrare con immediatezza "cosa" ha assorbito o generato liquidità. Le macro voci di riferimento sono: flusso di circolante operativo, variazione capitale circolante netto operativo, flusso gestione operativa corrente, flusso gestione operativa non corrente, free cash flow operativo, free cash flow netto, flusso proveniente dalla gestione patrimoniale, variazione della posizione finanziaria.

Il free cash flow operativo è l'indicatore chiave della capacità dell'azienda di produrre liquidità e non a caso è il valore preso come riferimento (al netto del relativo impatto fiscale), nella valutazione di un business plan e/o di un investimento.

Da parte loro le Banche potranno fare riferimento a "rating esterni", assegnati da agenzie specializzate; questa soluzione è detta "approccio standard", e sarà quella adottata da piccole banche. Le banche maggiori invece potranno costruire i propri rating "in casa", nel rispetto di regole organizzative e metodologiche rigorose, certificate dalle Autorità.

4 Il calcolo del capitale di vigilanza da detenere

Mentre con gli accordi di Basilea I il calcolo del rischio di credito avveniva in modo grossolano, l'accordo di Basilea II fornisce strumenti raffinati per il calcolo del rischio.

Facciamo un esempio molto sintetico per introdurre i concetti complessi del nuovo accordo.

Ipotizziamo che una banca effettui tre prestiti dello stesso ammontare a tre clienti diversi: 10.000 € a un'impresa, 10.000 € a una banca OCSE, 10.000 € a un privato per un mutuo immobiliare residenziale. Calcoliamo il capitale di vigilanza che dovrà detenere a fronte dei 30.000 € prestati.

Il capitale di vigilanza (KV) è dato dalla somma dei requisiti patrimoniali (RP) relativi ad ogni prestito: $KV = \text{SOMMA}(RP_i) = \text{SOMMA}(\text{prestito}_i * CPR_i) = \text{SOMMA}(RWA_i * CP)$ dove CPR_i è il coefficiente ponderato del rischio i -esimo e CP è il coefficiente patrimoniale che è pari all'8%.

Il prestito all'impresa potrebbe avere un CPR pari al 100%, per cui $RP = 10.000€ * 100\% = 10.000€ * 8\% = 800€$

Il prestito alla banca OCSE potrebbe avere un CPR pari al 20%, per cui $RP = 10.000€ * 20\% = 2.000€ * 8\% = 160€$

Il prestito a un privato per mutuo potrebbe avere un CPR pari al 50%, per cui $RP = 10.000€ * 50\% = 5.000€ * 8\% = 400€$

Il capitale di vigilanza sarà dato da $KV = 800€ + 160€ + 400€ = 1.360€$ a fronte di 30.000€ prestati.

La stima della perdita attesa (PA) per la banca derivante da una mancata restituzione del credito è data da $PA = PD * LGD * EAD * M$, dove PD è la probabilità di insolvenza da parte di chi riceve il prestito, LGD è l'ammontare della perdita in caso di insolvenza, EAD è l'esposizione al momento dell'insolvenza e M è la vita residua del credito e valuta la restante maturità economica dell'esposizione.

5 Gli aspetti controversi di Basilea II

Sul documento originario di Basilea 2 sono state formulate numerose critiche che hanno portato a modifiche che, pur non cancellando i dubbi, dovrebbero attenuare le conseguenze negative attese dall'applicazione dell'accordo. Quali sono queste conseguenze negative? Sono almeno tre:

1. La discriminazione tra banche (quelle piccole non potranno utilizzare le metodologie più avanzate, quindi subiranno un onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi gruppi);
2. La penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) indotto dal sistema dei rating interni;
3. Il problema della prociclicità finanziaria (nei periodi di rallentamento economico, l'Accordo avrebbe l'effetto di indurre le banche a ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi stessa).

Concentriamo l'attenzione sulle problematiche riguardanti le PMI legate all'introduzione dell'accordo.

Legare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale al rischio sottostante a un finanziamento o a un investimento implica inevitabilmente che il prezzo di quel finanziamento o di quell'investimento divengano maggiormente sensibili al rischio implicitamente contenuto. In seguito al recepimento delle nuove disposizioni regolamentare il legame fra rating interno e pricing si farà più solido, più strutturato e più trasparente. Ciò potrà indurre un effetto di carattere restrittivo nei confronti delle imprese, in particolare le PMI, in quanto i prenditori di minore qualità creditizia (tipicamente le piccole e medie imprese) vedrebbero peggiorare le condizioni loro praticate con un effetto di compressione della loro capacità di indebitamento e di revisione delle opportunità di indebitamento.

In pratica, secondo una larga parte degli osservatori, le banche sarebbero indotte a ridurre il credito destinato alle PMI e ad aumentare al contempo i tassi di interesse.

Le pressioni di Banca d'Italia e della Bundesbank, volte a difendere la specificità dei rispettivi sistemi economici caratterizzati dalla presenza di migliaia di piccole imprese, hanno portato ad una parziale revisione della bozza di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali ridotti per l'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese. Queste misure potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto di Basilea 2 sulle PMI.

6 La tempistica dell'accordo

Dopo una lunga fase di affinamento sui contenuti dell'accordo, che ha consentito di migliorare, anche grazie agli studi di impatto, la prima bozza del 2001, il Comitato di Basilea ha rilasciato il documento definitivo nel giugno 2004; ora l'accordo, che non ha forza di legge, deve essere recepito in legge nei singoli stati (in Europa sarà recepito con una direttiva comunitaria che aggiorna la direttiva del 2000 sul sistema bancario; il nuovo accordo entrerà in vigore alla fine del 2006 per le banche che adotteranno il sistema IRB Base e l'anno successivo per quelle che adotteranno l'approccio IRB Avanzato.

Ma le imprese non hanno tre anni di tempo per adeguarsi. Infatti i gruppi bancari che ambiscono ad utilizzare i sistemi di internal rating (IRB) dovranno dimostrare di avere utilizzato sistemi di rating in linea con i requisiti previsti dall'accordo per almeno tre anni, prima di ottenere l'autorizzazione.

Di fatto l'Accordo, per i Gruppi bancari che ambiscono ad utilizzare l'approccio IRB, è già entrato in vigore, dovendo rispettare almeno tre anni di conformità operativa, strumentale, organizzativa per potersi qualificare per gli approcci più avanzati. Il nuovo accordo porterà quindi effetti nelle relazioni tra banca e impresa praticamente da oggi.

7 Appendice: le fonti consultate

- <http://www.centraledeibilanci.com>
- <http://www.mi.camcom.it>
- <http://www.basilea2.com>
- <http://www.pmibasilea.it>
- <http://www.bis.org/bcbs/cp3ovit.pdf>
- http://www.fitd.it/attivita/pubblicazioni/libri/libro_resti.htm
- http://www.dottcomm.bs.it/files/13.casavola_basilea2.pdf